

Comune di Rimini 2021_2024	Certificazione Ipotesi CCDI Dirigenti 2022	Verbale n. 54 del 24/10/22
----------------------------	---	----------------------------

Oggetto: Certificazione Ipotesi CCDI Dirigenti 2022

Il Collegio ha esaminato la documentazione trasmessa dal Segretario Generale protocollo n. 340985 del 7 ottobre 2022 e caricata su ONEDRIVE, avente ad oggetto "Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria sull'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, area della dirigenza, di destinazione delle risorse finanziarie alla retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2022" con cui sono state trasmesse a codesto organo:

- la relazione illustrativa del 7 ottobre 2022 (con medesimo protocollo 340985) a firma del Segretario Generale;
- la relazione tecnico-finanziaria del 7 ottobre 2022 (con medesimo protocollo 340985) a firma del responsabile della U.O. Gestione economica e previdenziale risorse umane.

Vista l'allegata ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo, area della dirigenza, di destinazione delle risorse finanziarie alla retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2022, siglata dalle delegazioni di parte pubblica e sindacale in data 6 ottobre 2022.

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni che disciplina le funzioni dell'organo di revisione.

Richiamati:

-..... L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che: "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori é effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo".

-..... L'art. 8, comma 6 del CCNL 17/12/2020 recante la seguente disciplina: "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo

competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto".

Richiamato il precedente verbale 11/2022 del 18 marzo 2022 (acquisito al protocollo generale dell'ente in data 22/3/2022 al n. 98861) sulla costituzione del fondo per le risorse decentrate dei dirigenti e del Segretario Generale dell'anno 2022 ed analizzati nuovamente gli atti di costituzione del Fondo del salario accessorio e precisamente: la deliberazione di Giunta comunale in data 5 aprile 2022 n. 124 avente ad oggetto "Costituzione del fondo per le risorse decentrate dirigenti anno 2022 ai sensi dell'art. 57 del CCNL 2016-2018 area funzioni locali del 17/12/2020 e costituzione del fondo risorse decentrate anno 2022 Segretario Generale.

Vista la circolare 19 luglio 2012 n. 25 del MEF, dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione illustrativa e tecnico-finanziaria evidenziando, tra le fattispecie di contratti sottoposti a certificazione da parte dell'Organo di revisione interno ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., anche i contratti integrativi economici.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale del 21 dicembre 2021 n. 79 con cui è stato approvato il bilancio di previsione per gli anni 2022 – 2024.

Richiamata la certificazione dell'organo di revisione contabile del 13 ottobre 2015 (acquisita al protocollo generale in data 17 ottobre 2017 al n. 0259508) in sostituzione di quello rilasciato in data 3 settembre 2015, inerente all'ammontare della decurtazione permanente da operare sui fondi della contrattazione integrativa a decorrere dall'anno 2015 ai sensi dell'articolo 1 comma 456 della Legge 147/2013, pari a € 413.044,92.

Precisato inoltre che:

- l'art. 33 comma 2 del D.L. in data 30 aprile 2019, n. 34 e il decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020) attuativo del precitato art. 33 co. 2 del D.L. 34/2019, in vigore dal 20 aprile 2020, sono intervenuti sulle modalità di calcolo del limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017.

- se necessario, con successivo atto sarà ridefinito il fondo del salario accessorio del personale dirigente dell'anno 2022 ai sensi dell'art. 33 co.2 del D.L. 34 del 30/04/2019" e del decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica in base al numero dei dirigenti in servizio alla data del 31/12/2022.

Considerato:

- ✓ che l'articolo 40, comma 3 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- ✓ che ai sensi dell'articolo 40 comma 3 quinquies del D.Lgs. n. 165/2001, che disciplina l'integrazione delle risorse aggiuntive destinate alla contrattazione integrativa, l'Ente Comune di Rimini risulta rispettoso dei vincoli posti dalla contrattazione nazionale e dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, nonché quelli in tema di assunzioni;
- ✓ che l'articolo 40 bis comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, prevede che il Collegio dei Revisori effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio, richiesto anche dall'articolo 8, comma 6 del CCNL 17 dicembre 2020;
- ✓ che permane l'equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio;
- ✓ che l'andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura l'equilibrio del bilancio;
- che:
 - il fondo contrattuale del personale dirigente e del Segretario Generale per l'anno 2022 è stato costituito in conformità alla normativa vigente;
 - il fondo del personale dipendente dell'anno 2022, quello del personale incaricato di posizione organizzativa dell'anno 2022, nonché il fondo del personale dirigente/Segretario Generale così come evidenziato nell'allegato "C" della D.G. 290/2022 rispettano complessivamente il vincolo di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017;
 - l'onere scaturente dalla contrattazione in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;
 - il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori nonché alle disposizioni del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Certifica

- la compatibilità legislativa e contrattuale dell'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo economico dell'anno 2022 del personale dirigente;

- che la destinazione delle risorse decentrate del personale dirigente dell'anno 2022 è rispettosa del disposto contrattuale, di cui all'articolo 57 comma 3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dell'area delle funzioni locali per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 17 dicembre 2020;
- che la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria risultano comprensibili e verificabili in ogni modulo; inoltre, correttamente, non sono stati illustrati i moduli le cui parti non risultano pertinenti con l'accordo in oggetto e sono stati contraddistinti dalla formula "parte non pertinente allo specifico accordo illustrato";
- che il costo della contrattazione collettiva decentrata integrativa in oggetto è compatibile con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e che gli oneri trovano disponibilità negli appostiti capitoli del bilancio 2022.

Il Collegio

Marco Castellani (presidente) Paolo Bianchi Silvia Romboli

documento firmato digitalmente